

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Date riservate alle votazioni federali nel 1998

Il Consiglio federale ha fissato come segue le date riservate alle votazioni federali nel 1998:

15 marzo

7 giugno

27 settembre

29 novembre

22 aprile 1997

Cancelleria federale

8371

Iniziativa popolare federale

„per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza“, presentata il 2 aprile 1997; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza“, presentata il 2 aprile 1997, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP³) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1; RU 1997 753

² RS 161.11; RU 1997 761

³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Berthouzoz	Brigitte	rue Louis-Favre	31	1201	Genève
2.	Crivelli	Sonja	via Gemmo	5b	6924	Sorengo
3.	Jaquet-Berger	Christiane	avenue de Béthusy	60	1012	Lausanne
4.	Sommer	Silvia	Schänzlihalde	32	3013	Bern
5.	Stoll	Christina	route de la Poudrière	25	1700	Fribourg
6.	Weil	Anjuska	Goldbrunnenstrasse	131	8055	Zürich
7.	Angst	Walter	Birmensdorferstrasse	13	8004	Zürich
8.	Kunz	Rosmarie	Nasenweg	12	4052	Basel
9.	Bringolf	Alain	La Sombaille	5	2300	La Chaux-de-Fonds
10.	Burkhard	Bernard	Vieux-Château	5	2800	Delémont
11.	Ecuyer	René	rue du Vidollet	8	1202	Genève
12.	Egloff	Willi	Schildknechtstrasse	6	3006	Bern
13.	Pinson	Gavriel	Grand'Rue		1083	Mézières
14.	Spielmann	Jean	rue Jean-Calvin	2	1204	Genève
15.	Zisyiadis	Josef	avenue de Morges	45	1004	Lausanne.

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Partito svizzero del Lavoro, segreteria: Signora Elise Kerchenbaum, rue du Vieux-Billard 25, casella postale 232, 1211 Ginevra 8, e pubblicata nel Foglio federale del 22 aprile 1997.

8 aprile 1997

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

**Iniziativa popolare federale
"per premi di assicurazione malattie proporzionali al reddito e alla sostanza"**

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34^{bis}

¹La Confederazione introduce per legge l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Può affidarne l'esecuzione a istituti che esercitano l'assicurazione secondo il principio della mutualità. Controlla l'ammontare dei premi e delle partecipazioni degli assicurati ai costi (contributi degli assicurati).

²L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è obbligatoria per tutta la popolazione. Essa copre, senza limiti di tempo, le spese di cura in caso di malattia e, sempreché non siano già altrimenti coperte per legge, di infortunio; anche le cure a domicilio e le misure per la prevenzione delle malattie sono coperte dall'assicurazione.

³L'assicurazione è finanziata mediante:

- a. i contributi degli assicurati;
- b. un contributo della Confederazione pari ad almeno il 50 per cento delle spese annuali dell'assicurazione. Questo contributo mira a graduare i contributi degli assicurati in base alla loro forza economica, che si misura tenendo conto del reddito e della sostanza imponibili nonché del numero di membri dell'economia domestica.

⁴Il contributo della Confederazione è finanziato mediante l'imposta federale diretta, mediante contributi dei Cantoni e mediante tributi delle società commerciali calcolati in base ai loro utili e tenendo conto degli ammortamenti e degli accantonamenti. I tributi versati dalle società commerciali devono coprire almeno la metà del contributo della Confederazione.

⁵Fatti salvi i costi per l'insegnamento e la ricerca, i Cantoni assumono almeno il 50 per cento dei costi degli ospedali e delle case di cura riconosciuti. Questi costi non possono essere trasferiti sull'assicurazione malattie.

Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed)

Norme tecniche per dispositivi medici

Visto l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici del 24 gennaio 1996¹⁾ (ODmed) le norme tecniche menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche in grado di concretizzare i requisiti essenziali per dispositivi medici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2. Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate dai Comitati europei di normazione CEN e CENELEC su mandato della Commissione Europea nonché dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS).

I testi di queste norme possono essere richiesti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), divisione switec, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zürich, e quelle delle norme per gli apparecchi elettromedicali presso l'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf.

19 marzo 1997

Ufficio federale della sanità pubblica:
Il direttore, Zeltner

Allegato

Norme tecniche per dispositivi medici			
numero	edizione	riferimenti alla Gazzetta uff. CE	titolo
EN 455-1	1993-12-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Guanti medici monouso. Parte 1: assenza di fori: requisiti e controlli
EN 455-2	1995-02-00	95/C 307/16 95/C 245/02	Guanti medici monouso. Parte 2: proprietà fisiche: requisiti e prove
EN 475	1995-02-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Dispositivi medici - segnali di allarme generati elettricamente
EN 540	1993-06-00	95/C 307/14 96/C 245/03	L'investigazione clinica dei dispositivi medici per l'uomo
EN 550	1994-06-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene
EN 552	1994-06-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti

¹⁾ RS 819.124; RU 1996 987

numero	edizione	Riferimenti alla Gazzetta uff. CE	titolo
EN 554	1994-06-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore - Requisiti
EN 556	1994-12-00	95/C 307/14 96/C 245/03	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione «Sterile»
EN 600	1996-02-0	96/C 245/02	Profilattoni maschili in lattice di gomma naturale
EN 724	1994-10-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Guida all'applicazione della EN 29001 ed EN 46001, della EN 29002 ed EN 46002 per i dispositivi medici non attivi
EN 1060-1	1995-11-00	96/C 245/02	Sfigmomanometri non invasivi - Parte 1: requisiti generali
EN 1060-2	1995-12-00	96/C 245/02	Sfigmomanometri non invasivi - Parte 2: requisiti supplementari per sfigmomanometri meccanici
EN 1174-1	1996-02-00	96/C 245/03	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Valutazione della popolazione di microrganismi sul prodotto - Parte 1: requisiti
EN 1281-2	1995	96/C 245/02	Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Raccordi conici - Parte 2: raccordi filettati di supporto (ISO 5356: 1987 modificato)
EN ISO 10993-10	1995	96/C 245/02	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: prove di irritazione e sensibilizzazione (ISO 10993-10:1995)
E 20594-1	1993-08-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Raccordi conici con conicità 6% per siringhe, aghi ed altra strumentazione per uso medico. Parte 1: requisiti generali - (ISO 594-1:1986)
EN 30993-3	1993-12-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 3: Prove di genotossicità, carcinogenicità e tossicità sulla riproduzione (ISO 10993-3:1992)
EN 30993-4	1993-12-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: Scelta delle prove relative all'interazione con sangue (ISO 10993-4:1992)
EN 30993-5	1994-03-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: Prove di citotossicità - Metodi in vitro (ISO 10993-5: 1992)
EN 30993-6	1994-10-00	95/C 307/14 96/C 245/03	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 6: Prove relative agli effetti locali dopo l'impianto (ISO 10993-6:1992)

numero	edizione	Riferimenti alla Gazzetta uff. CE	titolo
EN 46001	1993-10-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Sistemi qualità - Dispositivi medici - Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN 29001
EN 46002	1993-10-00	94/C 277/ 6 96/C 245/03	Sistemi qualità - Dispositivi medici - Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN 29002
EN 50102	1995-06-00	96/C 245/03	Guida per l'applicazione della EN 29001 e EN 46001 e EN 29002 e EN 46002 per l'industria dei dispositivi medicali attivi (compresi gli impiantabili attivi)
EN 60601-1	1990-08-00	95/C 307/15 96C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza (IEC 601-1:1988)
EN 60601-1/A1	1993-05-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza - (IEC 601-1:1988/A1:1991)
EN 60601-1/A2	1995-06-00	95/C 307/15 96/C 245/02 96/C 245/03	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza - (IEC 601-1:1988/A2:1995 + corrigendum giugno 1995)
EN 60601-1/A13	1995-02-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza
EN 60601-1-1	1993-10-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza. Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali - (IEC 601-1-1:1992)
EN 60601-1-2	1993-05-00	95/C 204/22 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza - 2. Norma collaterale: compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove (IEC 601-1-2:1993)
EN 60601-1-3	1994-09-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza. - 3. Norma collaterale: Norme generali per la protezione dalle radiazioni in apparecchi radiologici diagnostici - (IEC 601-1-3:1994)
EN 60601-2-2	1993-04-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di elettrochirurgia ad alta frequenza - (IEC 601-2-2:1991)
EN 60601-2-21	1994-08-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per incubatrici radianti per neonati - (IEC 601-2-21:1994)

numero	edizione	Riferimenti alla Gazzetta uff. CE	titolo
EN 60601-2-26	1994-08-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli elettroencefalografi - (IEC 601-2-26:1994)
EN 60601-2-27	1994-08-00	95/C 307/16 96/C 45/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico - (IEC 601-2-27:1994)
EN 60601-2-28	1993-05-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza di complessi radianti e raggi X e complessi tubogaina per diagnostica medica - (IEC 601-2-28:1993)
EN 60601-2-3	1993-04-00	95/C 307/15 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di terapia ad onde corte - (IEC 601-2-3:1991)
EN 60601-2-31	1995-01-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente interna - (IEC 601-2-31:1994)
EN 60601-2-32	1994-07-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi associati agli apparecchi a raggi-X - (IEC 601-2-32:1994)
EN 60601-2-34	1995-04-00	95/C 307/16 96/C 245/02	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue - (IEC 601-2-34:1994)
EN 60645-1	1994-08-00	96/C 245/02	Audiometri. Parte 1: audiometri a tono puro. - IEC 645-1:1992 + corrigendum Feb. 1993
EN 60645-3	1995-01-00	96/C 245/02	Audiometri. Parte 3: Segnali di breve durata per prove di sensibilità auditiva a fini audiometrici e otoneurologici. - IEC 645-3:1994
EN 60645-4	1995-01-00	96/C 245/02	Audiometri. Parte 4: apparati per l'analisi audiometrica in alta frequenza. IEC 645-4:1994

Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie - Sussidi federali e cantonali;

Modello di ripartizione provvisoria (anno 1998)

Cantoni	Popolazione residente media 1)	Indice della capacità finanziaria 2)	Indice dei premi 3)	Sussidio federale secondo l'indice dei premi in franchi	Sussidio federale secondo la capacità finanziaria in franchi	Sussidio federale totale	Sussidio cantonale in franchi	Confederazione e Cantone assieme in franchi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ZH	1 187 800	157	106	126 100 276	143 296 019	269 396 295	234 973 551	504 369 846
BE	951 800	64	102	97 960 466	219 448 624	317 409 089	83 663 834	401 072 923
LU	339 600	77	79	28 622 162	71 521 044	100 143 207	36 628 767	136 771 974
UR	35 200	49	75	2 852 621	9 009 490	11 862 111	2 200 385	14 062 496
SZ	121 300	85	79	10 223 405	24 161 808	34 385 213	14 467 674	48 852 887
OW	31 300	40	74	2 511 198	8 529 510	11 040 708	1 438 361	12 479 069
NW	35 500	106	71	2 761 856	6 109 117	8 870 973	5 196 296	14 067 269
GL	39 300	71	72	3 089 340	8 629 922	11 719 262	3 885 648	15 604 910
ZG	91 600	228	78	7 645 997	6 739 585	14 385 582	22 431 566	36 817 147
FR	226 100	58	100	22 904 035	54 354 546	77 258 581	17 649 789	94 908 370
SO	237 000	79	91	22 279 619	49 222 665	71 502 284	26 252 910	97 755 194
BS	199 900	148	116	22 841 958	25 675 909	48 517 867	37 984 713	86 502 580
BL	250 200	120	102	25 750 902	39 056 355	64 807 257	40 622 923	105 430 180
SH	73 700	98	85	6 569 943	13 409 578	19 979 521	10 061 096	30 040 617
AR	54 000	61	69	4 113 609	12 713 203	16 826 813	4 483 763	21 310 576
AI	14 400	38	63	1 026 944	3 979 162	5 006 106	606 696	5 612 801
SG	442 100	89	77	36 544 507	85 642 705	122 187 212	55 149 497	177 336 708
GR	189 200	69	77	15 639 495	42 129 357	57 768 852	18 123 718	75 892 570
AG	525 400	99	75	42 578 611	94 932 083	137 510 694	72 388 032	209 898 726
TG	222 400	91	76	18 203 612	42 486 921	60 690 533	28 339 104	89 029 637
TI	300 400	77	114	33 838 893	63 265 376	97 104 269	32 400 712	129 504 981
VD	614 800	94	131	77 724 847	115 021 827	192 746 674	80 768 822	273 515 495
VS	268 700	33	91	25 259 635	76 881 222	102 140 858	8 689 609	110 830 467
NE	165 600	53	109	17 983 182	41 221 055	59 204 238	11 516 309	70 720 546
GE	395 900	136	148	55 505 117	55 283 412	110 788 529	70 795 829	181 584 359
JU	67 700	30	102	6 967 770	19 779 502	26 747 272	1 780 398	28 527 671
Total	7 080 900	100	100	717 500 000	1 332 500 000	2 050 000 000	922 500 000	2 972 500 000

1) Popolazione residente media nel 1995

2) Capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 1996 e 1997 - disponibile provvisoriamente fino alla capacità finanziaria 1998/99

3) Indice dei premi medi dei Cantoni nel 1997

Ammissione alla verifica- zione di apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 22 aprile 1997

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria gli interessati possono, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: Landis & Gyr Utilities (UK) Ltd, Telford (GB)
Detentore dell'ammissione: Landis & Gyr (Svizzera) SA, Zugo (CH)



Contatore statico per energia attiva per contatto diretto con sistema d'incasso (Payment - System) integrato e carta di credito.

Tipo: ZMB120k

Classe di precisione: 2 (IEC 1036, ed. 1996)

Ambito d'utilizzazione: impianti trifase a quattro fili (3P + N)
impianti trifase a tre fili (2P + N)
impianti a due fili (P + N)

Direzione d'energia: positiva (\Rightarrow)

Dati elettrici:

- U_n : 3P + N: $3 \times 220/380 \dots$
 $3 \times 240/415 \text{ V}$
2P + N: $2 \times 220/380 \dots$
 $2 \times 240/415 \text{ V}$
P + N: 220 ... 240 V
- I_b (I_{\max}): 10(80) A
- f_n : 50 Hz

Dispositivo di tariffazione:

- tecnologia statico
- possibilità di tariffazione: 4
- utilizzazione: indicazione dell'energia e funzioni speciali

Dispositivi supplementari: secondo l'elenco attuale del detentore dell'ammissione.

22 aprile 1997

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Schwitz

Rimborso anticipato Confederazione Svizzera

La Confederazione Svizzera ha deciso di disdire anticipatamente per il rimborso il prestito federale seguente:

6 1/2% 1990-16.07.1999 (compresi crediti iscritti) di fr. 497 000 000, n. di valore 15227/15228, ISIN CH0000152279/CH0000152287 al 16 luglio 1997 al 100%.

Il rimborso avverrà esente da spese contro presentazione dei titoli muniti di tutte le cedole non scadute. L'importo delle cedole mancanti è dedotto dal capitale rimborsabile.

22 aprile 1997

Per ordine della Confederazione Svizzera:
Banca nazionale svizzera

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro continuo (art. 25 LL)

- AT Compound SA, 6534 San Vittore
fabbricazione di compound
16 u
16 giugno 1997 al 18. Giugno 2000 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti del lavoro diurno

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)

- Diamond S.A., 6616 Losone
diverse parti d'azienda
18 u, 30 d
3 marzo 1997 fino ad ulteriore avviso (modificazione)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia pubblica, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

22 aprile 1997

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Associazione Svizzera di Logistica ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di capo di logistica dipomato/diplomata.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la Fondazione Svizzera per il Trattamento della Superficie FSTS ha presentato i disegni di regolamenti seguenti:

- Disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di galvanostegista diplomato/diplomata
- Disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di zincatore diplomato/zincatrice diplomata
Il regolamento previsto dovrà sostituire il regolamento concernente l'esame professionale superiore di galvanostegista del 29 aprile 1980.
- Disegno di regolamento concernente l'esame di professione di galvanostegista
- Disegno di regolamento concernente l'esame di professione di zincatore/zincatrice.

Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti e l'Unione delle centrali svizzere di elettricità hanno presentato un disegno di modificazione degli articoli 27 capoverso 1 e capoverso 2^{bis} del regolamento sullo svolgimento di tre esami di professione e dell'esame professionale superiore nella professione di installatore elettricista del 26 agosto 1993.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione della formazione professionale, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna, tiene i disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

22 aprile 1997

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro
Divisione della formazione professionale

Metalcostruttore/Metalcostruttrice

A

**Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio**

del 16 dicembre 1996

B

**Programma
d'insegnamento professionale**del 16 dicembre 1996

Entrata in vigore

1° luglio 1997

I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

22 aprile 1997

Cancelleria federale

8362

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiari e costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture

- Comune di Moghegno TI, razionalizzazione di edificio rurale Ciapai, Progetto n. TI3531
- Comune di Aquila TI, edificio alpestre Monti di Anzano, Progetto n. TI3554
- Comune di Castro TI, razionalizzazione di edificio rurale Piano di Castro, Progetto n. TI3563

Vie di ricorso

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiari (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

22 aprile 1997

Ufficio federale dell'agricoltura
Divisione Miglioramento delle strutture

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.04.1997
Date	
Data	
Seite	734-752
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 913

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.